CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'OSSOLA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI GIA' DI COMPETENZA PROVINCIALE E TRASFERITE AL CISS-OSSOLA IN BASE ALLA L.R. 1/2004 IN MATERIA DI

ASSISTENZA AI MINORI

RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE,

ABBANDONATI OD ESPOSTI

ALL'ABBANDONO

E

SUSSIDI AI DISABILI SENSORIALI

*(aggiornato per l'anno **2020***

nei valori di riferimento)

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art.6, comma secondo, lettera b).

- Legge Regionale n. 1 dell'8.1.2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", art. 5 comma quarto;

- D.G.R. n. 127-4470 del 20.11.06;

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 41

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia

- Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

- Legge 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

ART. 2 - ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.

Il presente articolo stabilisce i criteri e le modalità degli interventi di assistenza economica, degli affidamenti familiari e degli inserimenti in strutture residenziali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, abbandonati o esposti all'abbandono e residenti in uno dei Comuni di competenza del Consorzio, in relazione alla normativa nazionale e regionale vigente.

2.1 - AVENTI DIRITTO - TIPOLOGIA E FINALITA' DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

Sono destinatari degli interventi di assistenza i minori riconosciuti da un solo genitore.
Gli interventi di assistenza sono estesi anche ai minori riconosciuti da un solo genitore figli di persone extracomunitarie, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998.
Per i minori fino a 18 anni, riconosciuti da un solo genitore, gli interventi di assistenza sono prestati a condizione che il genitore provveda direttamente al loro sostentamento e la cui condizione sociale, economica e/o psicologica sia tale da non garantire al nucleo familiare i mezzi per una normale e dignitosa esistenza.
In caso di affidamento familiare, gli interventi economici a favore della famiglia affidataria verranno riconosciuti anche oltre il 18° anno di età, in presenza di provvedimenti del Tribunale per i minorenni ed a condizione che l'affidato non sia inserito stabilmente nel mondo del lavoro.
Per i minori abbandonati, nati nei Comuni di competenza del Consorzio e denunciati allo stato civile come figli di ignoti, si favorirà nei loro confronti, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, l'inserimento in una famiglia, mediante l'istituto dell'adozione.
Se detta soluzione si dovesse rivelare temporaneamente non percorribile, si cercherà di favorire l'inserimento dei minori in un nucleo familiare od in una struttura residenziale per minori.
Gli interventi di assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore sono tesi prioritariamente al mantenimento degli assistiti nei propri nuclei familiari o, in subordine, in realtà che riproducano il più possibile il modello familiare e si attuano attraverso le seguenti tipologie:
- *assistenza economica;*
- *affidamento familiare;*
- *inserimenti in strutture residenziali*

2.2.- ASSISTENZA ECONOMICA

a) <u>Contributo Straordinario una-tantum</u>
Per il genitore che ha riconosciuto il minore e che lo alleva è prevista l'erogazione di un contributo straordinario una-tantum dell'importo di **€ 381,00** qualora il suo reddito sia inferiore al minimo vitale previsto dal presente regolamento.

b) Sussidio Economico Mensile

Al genitore che provvede alla cura dei figli può essere erogato un sussidio economico mensile.

L'entità del sussidio economico mensile è dato dalla differenza tra il minimo vitale ed il reddito effettivo netto del nucleo familiare e può variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di:

€ 381,00 per il primo figlio
€ 277,00 dal secondo figlio in poi

2.3 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

Sono destinatari dell'intervento i minori riconosciuti da un solo genitore, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo ad assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

In caso di affidamento familiare, alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo mensile previsto dall'apposito regolamento consortile, indipendentemente dal proprio reddito economico.

2.4 - INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Tale intervento si esplica mediante il pagamento della relativa retta di inserimento.

L'inserimento è disposto su valutazione del Servizio Sociale.

L'eventuale retta di inserimento in struttura residenziale anche del genitore è a carico dell'Ente competente per assistenza.

2.5 - CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

2.5.1 - CRITERI

Gli interventi di assistenza vengono riconosciuti a soggetti con un reddito netto del nucleo familiare non superiore ad un minimo vitale, determinato nel seguente modo:

- **Minimo vitale:** il minimo vitale è stabilito in **€ 761,00 mensili** , aumentate del 50% per il primo figlio a carico, del 30% per ogni altro figlio e del 20% per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico escluso il genitore.

Per i nuclei familiari che attestino il pagamento delle spese di affitto per l'abitazione di residenza, l'importo del minimo vitale, come sopra determinato, verrà aumentato di una quota di **€ 306,00**.

MINIMO VITALE	**761,00**
+ 50% primo figlio a carico	**381,00**
+ 30% per ogni altro figlio	**228,00**
+ 20% per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico	**152,00**
Appartamento in affitto	**306,00**

Il minimo vitale sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni percentuali, con arrotondamento in eccesso, dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie.

- Reddito del nucleo familiare: il reddito del nucleo familiare è determinato calcolando la somma dei redditi, al netto delle trattenute di Legge, dell'intero nucleo familiare (così come risulta dal certificato di stato di famiglia) comprese le pensioni sociali, di guerra, di invalidità civile e le pensioni I.N.A.I.L.-

2.5.2 - MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'analisi di ogni singolo caso è necessaria una relazione sulla situazione socio-economica familiare a cura del Servizio Sociale, da aggiornarsi semestralmente o qualora intervengano modificazioni delle condizioni socio-economiche del nucleo in oggetto, che riporti specificati:

- numero componenti del nucleo familiare;
- situazione lavorativa;
- situazione abitativa (in affitto o casa in proprietà);
- situazione reddituale che giustifichi la sussistenza dello stato di bisogno con riferimento alle condizioni economiche delle persone conviventi.

L'ammissione al sussidio è subordinata alla presentazione di domanda in carta libera, su modulo predisposto dal Consorzio. La suddetta domanda andrà rinnovata all'inizio di ogni anno solare.

L'istanza dovrà essere corredata, in sede di prima richiesta ed all'inizio di ogni anno solare, della seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la situazione reddituale od economica presunta del nucleo familiare, al netto delle trattenute di Legge, relativa all'anno a cui si riferisce l'istanza;
b) copia fotostatica di un documento di identità;
c) copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno, in caso di cittadino di stato non membro dell'Unione Europea.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito annuale netto del nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti, corredata di copia fotostatica di un documento di identità.
Qualora la differenza tra il suddetto reddito effettivo e quello presunto, dichiarato all'inizio dell'anno precedente, dia luogo ad una revisione delle misura del sussidio ovvero alla sua sospensione per il venir meno dei requisiti, si procederà d'ufficio ad effettuare i relativi conguagli ovvero al recupero delle somme indebitamente corrisposte, riferite all'anno precedente.

Il venir meno dei requisiti darà luogo alla sospensione d'ufficio dell'intervento, fatta salva la facoltà del Consorzio di procedere al recupero dei sussidi indebitamente corrisposti.

ART. 3 - SUSSIDI AI DISABILI SENSORIALI

Il presente articolo regolamento stabilisce i criteri e le modalità degli interventi di assistenza erogabili in favore dei disabili sensoriali, già di competenza provinciale, in relazione alla normativa nazionale e regionale vigente.

3.1 - AVENTI DIRITTO

Sono destinatari degli interventi di assistenza i disabili sensoriali (non vedenti ed audiolesi) residenti in uno dei Comuni di competenza del Consorzio.
Gli interventi di assistenza sono estesi anche ai cittadini extracomunitari, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998.

Per disabili sensoriali si intendono:

- i ciechi, ovvero coloro che hanno un residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- gli ipovedenti, cioè coloro che rientrano nella casistica prevista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- i sordi, ovvero i minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia loro compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, ai sensi della legge n.95/2006

3.2 - TIPOLOGIA E FINALITA' DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

Gli interventi previsti sono finalizzati all'integrazione sociale, mediante azioni atte a favorire l'integrazione scolastica, l'autonomia e lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione della persona disabile.
Gli interventi di assistenza economica previsti dal Consorzio a favore dei disabili sensoriali vengono garantiti in relazione alle condizioni economiche della famiglia e si attuano attraverso le seguenti tipologie:

a) contributo economico alla famiglia per il pagamento di operatori specializzati, nella misura massima di € **246,00** settimanali per la frequenza alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria di primo e secondo grado e alla scuola secondaria.

   Il contributo come sopra determinato verrà liquidato alle famiglie, previa produzione di copia della parcella emessa dall'operatore specializzato debitamente vidimata dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato, ad attestazione dell'avvenuta prestazione.

b) assunzione a carico del Consorzio delle spese relative agli interventi di consulenza tiflologica per l'inserimento educativo-didattico degli alunni effettuati da Enti specializzati con cui il Consorzio stipula apposita convenzione.

c) assistenza economica a sostegno della frequenza di corsi di qualificazione professionale o di specializzazione, limitata ad un solo corso ed erogata per la sua durata legale con il

conseguimento del diploma di abilitazione professionale o di specializzazione, l'ammontare del contributo economico verrà quantificato sulla base delle spese di permanenza da sostenere nel luogo di frequenza del corso e non potrà comunque superare la misura massima di € **345,00 mensili.**

d) contributo economico alla famiglia nella misura massima di **€ 761,00 all'anno** per acquisto di sussidi didattici specifici e di materiale non previsto dal nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale.

N.B.: I contributi di cui ai punti a) e c) vengono concessi esclusivamente per la durata dell'anno scolastico. Il contributo di cui al punto d) viene concesso previa produzione di regolari fatture.

3.3 - CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

3.3.1 - CRITERI

Gli interventi di assistenza di cui al punto 3.2 vengono riconosciuti nella misura massima stabilita, a famiglie con reddito netto del nucleo familiare non superiore al doppio del minimo vitale. Il minimo vitale e il reddito del nucleo familiare sono determinati nel seguente modo:

- **Minimo vitale:** il minimo vitale è stabilito in € **761,00 mensili** , aumentate del 50% per il primo figlio a carico, del 30% per ogni altro figlio e del 20% per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico escluso il genitore.
  Per i nuclei familiari che attestino il pagamento delle spese di affitto per l'abitazione di residenza, l'importo del minimo vitale, come sopra determinato, verrà aumentato di una quota di € **306,00**.

MINIMO VITALE	**761,00**
+ 50% primo figlio a carico	**381,00**
+ 30% per ogni altro figlio	**228,00**
+ 20% per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico	**152,00**
Appartamento in affitto	**306,00**

Il minimo vitale sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni percentuali, con arrotondamento in eccesso, dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie.

- **Reddito del nucleo familiare:** il reddito del nucleo familiare è determinato calcolando la somma dei redditi, al netto delle trattenute di Legge, dell'intero nucleo familiare (così come risulta dal certificato di stato di famiglia) comprese le pensioni sociali, di guerra, di invalidità civile e le pensioni I.N.A.I.L.-

Per le famiglie in possesso di un reddito del nucleo familiare superiore al doppio del minimo vitale la misura massima degli interventi di assistenza sarà ridotta del 50% ed ulteriormente ridotta al 20% se tale reddito supererà il triplo del minimo vitale.

3.3.2 - MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'analisi di ogni singolo caso è necessaria una relazione sulla situazione socio-economica familiare a cura del Servizio Sociale, da aggiornarsi semestralmente o qualora intervengano modificazioni delle condizioni socio-economiche del nucleo in oggetto, che riporti specificati:

- numero componenti del nucleo familiare;
- situazione lavorativa;
- situazione abitativa (in affitto o casa in proprietà);
- situazione reddituale con riferimento alle condizioni economiche delle persone conviventi.

L'ammissione al sussidio è subordinata alla presentazione di domanda in carta libera, su modulo predisposto dal Consorzio, da parte dell'interessato o del genitore/tutore del minore disabile sensoriale. La suddetta domanda andrà rinnovata all'inizio di ogni anno solare.

L'istanza dovrà essere corredata, in sede di prima richiesta ed all'inizio di ogni anno solare, della seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la situazione reddituale od economica presunta del nucleo familiare, al netto delle trattenute di Legge, relativa all'anno a cui si riferisce l'istanza;

b) copia fotostatica di un documento di identità;
c) copia fotostatica del permesso di soggiorno, in caso di cittadino di stato non membro dell'Unione Europea;
d) copia fotostatica del certificato mod. A/SAN rilasciato dalla Commissione Medica di prima istanza.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito annuale netto del nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti, corredata di copia fotostatica di un documento di identità:
Qualora la differenza tra il suddetto reddito effettivo e quello presunto, dichiarato all'inizio dell'anno precedente, dia luogo ad una revisione delle misura del sussidio ovvero alla sua sospensione per il venir meno dei requisiti, si procederà d'ufficio ad effettuare i relativi conguagli ovvero al recupero delle somme indebitamente corrisposte, riferite all'anno precedente.
Il venir meno dei requisiti darà luogo alla sospensione d'ufficio dell'assistenza, fatta salva la facoltà del Consorzio di procedere al recupero dei sussidi indebitamente corrisposti.

ART. 4 – RIVALUTAZIONE ANNUALE DEI CONTRIBUTI E SUSSIDI

L'ammontare dei contributi e dei sussidi previsti dal presente Regolamento sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni percentuali, con arrotondamento in eccesso, dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie.